

	 <b>Ministero dell'istruzione e del merito</b> <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MANGONE-GRIMALDI</b>  <b>Scuola dell'infanzia, primaria e</b> <b>secondaria di I grado Ad Ind. Musicale</b> Via Provinciale s.n.c.87050 Tel.eFax0984/969171E.Mailcsic851003@istruzione.it codice Fiscale 99332920786 Cod. Mecc. CSIC851003 <b>Sitoweb:www.icmangone-grimaldi.gov.it</b> Mangone(CS)	
---	---	---

**Ai sigg. docenti**  
**Loro sedi**  
**Agli atti**  
**Al sito web**

**OGGETTO: VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI.**

Si riportano, a scopo di promemoria, le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti degli alunni.

### SCUOLA DELL'INFANZIA

Per quanto riguarda la valutazione, nella scuola dell'infanzia, il punto di riferimento culturale e pedagogico si trova nel testo delle vigenti **Indicazioni Nazionali per il curricolo e il primo ciclo di istruzione (2012) che le assegna un significato formativo volto al miglioramento.** Nel testo si legge, infatti che *“La valutazione riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita. Evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché orientata ad esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”.* **Una valutazione di questa natura richiede un'osservazione attenta e sistematica capace di rilevare abilità,** competenze che il bambino già possiede e quelle che si stanno ‘affacciando’. Queste potenzialità necessitano di essere rese manifeste e consolidate per orientare le scelte e l'intervento didattico al fine di incoraggiare quella crescita che i bambini stessi sollecitano. L'insegnante svolge il ruolo di chi sostiene (*scaffolding*), incoraggia e facilita lo sviluppo senza forzature. In questa prospettiva si colloca il senso della valutazione formativa che invita il docente a concentrarsi sul processo sentendosi responsabile delle proprie scelte educative e didattiche, acquisendo consapevolezza sia rispetto a ciò che ha funzionato, sia relativamente agli insuccessi

### SCUOLA PRIMARIA

L'Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020 stabilisce che, a decorrere dal I quadrimestre dell'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria **deve essere espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l'insegnamento di educazione civica, non più attraverso valutazioni numeriche, bensì mediante un giudizio descrittivo del livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento, a sottolineare la valenza formativa della valutazione, intesa come stimolo e sostegno della motivazione ad apprendere.**

Il giudizio descrittivo deve essere predisposto dal singolo Istituto, in coerenza con i traguardi di competenza esplicitati dalle Indicazioni Nazionali e con la certificazione delle competenze rilasciata al termine del quinto

anno della scuola primaria.

Deve essere articolato, rispecchiare il percorso di apprendimento dello studente, valorizzarne gli apprendimenti, evidenziando i punti di forza e le eventuali criticità sulle quali intervenire per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. **Il giudizio non potrà dunque corrispondere alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative.**

**L'Ordinanza precisa inoltre che la valutazione degli studenti con disabilità certificata deve essere correlata agli obiettivi individuati nel PEI e che la valutazione degli studenti con disturbi specifici di apprendimento deve tener conto del PDP predisposto dai docenti contitolari della classe.**

Le Linee guida, parte integrante dell'Ordinanza, precisano inoltre che, anche nel caso di alunni con PDP BES, i livelli di apprendimento delle discipline devono essere adattati agli obiettivi della progettazione specifica elaborata mediante PDP.

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti (giudizio globale), la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa restano invece disciplinati dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 13 aprile n.17 n.62.

### **SCUOLA SECONDARIA I GRADO**

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante l'attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno, valorizzando l'attivazione da parte dell'istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Per quanto riguarda l'ammissione alla classe successiva, le alunne e gli alunni di scuola primaria saranno ammessi anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma, come prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all'unanimità dai docenti contitolari.

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi. La valutazione del comportamento viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza superando il voto in condotta ed introducendo nella scuola secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico.

Per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per un alunno che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore (per convenzione l'anno scolastico è pari a 33 settimane); pertanto deve frequentare per almeno 743 ore. Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal collegio dei docenti.

Per essere ammessi all'esame di Stato gli alunni bisogna avere frequentato i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Durante lo scrutinio finale i docenti del consiglio di classe attribuiscono all'alunno un voto di ammissione che fa riferimento al **percorso scolastico triennale**. Può anche essere inferiore a 6/10.

**La valutazione degli studenti con disabilità certificata deve essere correlata agli obiettivi individuati nel PEI e la valutazione degli studenti con disturbi specifici di apprendimento deve tener conto del PDP predisposto dai docenti contitolari della classe.**



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOCTESSA MARIELLA CHIAPPETTA